

Attenzione agli archivi digitali

Le autorità possono avvalersi di mezzi di prova acquisiti illecitamente qualora la gravità del reato ne legittimi l'ammissibilità o l'esigenza di accertamento della verità prevalga.



Fabio Nicoli, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Il 97% della popolazione svizzera a partire dai 16 anni dispone di uno smartphone. Oltre a innegabili opportunità e benefici, i cosiddetti 'telefonini' generano insidie e rischi, e non solo quelli di una dipendenza digitale. La società dell'immagine e l'esigenza di apparire e condividere sui social network, unito al fatto che ognuno di noi ha, con lo smartphone, costantemente nelle proprie mani una potente videocamera, genera una gigantesca quantità di immagini e di video. Un vero e proprio archivio digitale della nostra vita, la cui esistenza può avere nel tempo delle conseguenze inattese, a volte anche di rilevanza penale. Lo sa bene il ragazzo che, nell'ambito di una perquisizione a domicilio in un procedimento penale a carico del padre, s'è visto sequestrare alcuni video che lo mostravano mentre, al volante della sua moto, commetteva varie infrazioni stradali.

La passione per le moto e il carente rispetto delle norme della circolazione erano verosimilmente un vizio di famiglia, visto che l'inchiesta che ha portato all'arresto del padre e alla perquisizione domiciliare concerneva un grave eccesso di velocità (159 km/h sul limite di 80 km/h) in sella alla sua potente due ruote.

Le procedure penali nei confronti di padre e figlio hanno permesso di puntualizzare entro quali limiti una prova assunta in modo illegittimo può essere utilizzata a carico di un imputato. Il ragazzo ha infatti contestato sino al Tribunale federale l'ammissibilità dei video a lui sequestrati in occasione della perquisizione domiciliare, argomentando che si sarebbe trattato di una (inammissibile) ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta 'fishing expedition') e non di un caso di (ammissibile) reperimento casuale

di prove a suo carico. I reperti casuali, ovvero le tracce o gli oggetti rinvenuti fortuitamente, che non hanno rapporto con il reato su cui si sta indagando ma che forniscono indizi su un altro reato, possono essere utilizzati dalle autorità inquirenti. Per contro le prove raccolte dalle autorità penali in modo illecito non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.

Nella fattispecie (Dtf 6B_821/2021) il Tribunale federale ha dovuto valutare se la perquisizione domiciliare fosse sorretta da una sufficiente base giuridica, ciò che ha negato, perché ha ritenuto che la stessa non fosse né adeguata né necessaria. Il reato del padre, colto in flagrante con un radar e immediatamente arrestato, era ampiamente provato e non vi erano indicazioni che lasciassero presumere l'uso di dispositivi di registrazione durante la commissione del reato di pirateria stradale. In assenza di elementi concreti di sospetto, una semplice presunzione che con una perquisizione potessero emergere ulteriori reati della circolazione stradale non poteva giustificare la perquisizione domiciliare. Quest'ultima, e il conseguente sequestro dei video, erano perciò da considerarsi illegittimi.

Restava così da definire se i reati del figlio, documentati dai video sequestrati illegittimamente, fossero sufficientemente gravi da legittimare l'ammissibilità di tali prove. Questa valutazione va svolta mediante una ponderazione di interessi in base al caso concreto: quanto più grave è il reato da giudicare, tanto più l'interesse pubblico all'accertamento della verità può prevalere sull'interesse privato dell'imputato a che le prove in questione restino inutilizzate.

Orbene, l'Alta Corte ha ritenuto sufficientemente gravi da giustificare l'utilizzazione dei video contestati due importanti superamenti della velocità consentita (di circa 60 km/h), delle manovre azzardate (un sorpasso temerario e un'invasione della corsia di contromano in una curva senza visibilità) e il fatto di circolare senza patente appena dopo la sua revoca a tempo indeterminato. Altri eccessi di velocità meno gravi sono stati invece considerati insufficienti per ritenere ammissibile la prova del video.

Giova infine osservare che se dei privati cercassero di acquisire a proprio vantaggio delle prove utilizzando le possibilità offerte dagli smartphone, dovrebbero esercitare la massima prudenza.

Il codice penale punisce chiunque, senza l'assenso di tutti gli interessati, registri una conversazione non pubblica o osservi o fissi su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta o privata d'una persona e chiunque sfrutti o comunichi a un terzo un fatto così illecitamente acquisito.

Se nel diritto penale una prova acquisita illecitamente può essere considerata solo in caso di reati gravi, nell'ambito di un processo civile il giudice la prenderà in considerazione soltanto se considererà prevalente l'esigenza di accertamento della verità.

Attenzione quindi: la detenzione di archivi digitali privati può essere delicata non solo a livello di tutela della privacy, ma può giocare un ruolo anche nell'ambito delle procedure giudiziarie.